



VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.II. 01 Aprile 1968, n° 1404 e 02 Aprile 1968 n° 1444;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n° 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale n° 40 del 21 aprile 1995;

VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 27 Aprile 1999, n° 10;

VISTO il D.lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 59 della Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11 comma 41 della Legge regionale 9 maggio 2012, n° 26, recante "disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica" nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica" nonché il D.P.R.S. 08 luglio 2014, n. 23;

VISTO l'art. 53 della L.r. 13/08/2020, n. 19 "*Regime transitorio della pianificazione urbanistica*"

VISTO il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l'Arch. Calogero Beringheli;

VISTO il D.Dir. n. 1216/DRU del 18/10/2006 di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Misilmeri (PA);

VISTA la nota prot. 14482 del 10/05/2021, assunta al prot. generale di questo Dipartimento al n. 8293 in data 18/05/2021, con la quale il Comune di Misilmeri ha trasmesso, la delibera del C.C. n. 22 del 05/05/2021, di deduzioni sull'osservazione n. 74 al P.R.G. formulata dalla Ditta Malleo Maria Antonietta, in esecuzione della sentenza T.A.R. n. 1797/2015

CONSIDERATO in sede di pubblicazioni del P.R.G. la sig.ra Malleo Maria Antonietta, ha presentato un'osservazione inserita con il numero 74 dell'apposito elenco, con la quale ha chiesto che l'area di sua proprietà, con destinazione di verde agricolo nel P.d F. allora vigente, venisse inclusa nella zona "Cr" limitrofa;

CONSIDERATO che il progettista del Piano ne aveva proposto l'accogliibilità;

CONSIDERATO che le suddette zone, in sede di proposta di parere da parte di questo Ufficio, non sono state condivise e di conseguenza le osservazioni ricadenti in tali zone non sono state esaminate in quanto ricadenti in aree stralciate;

CONSIDERATO che in sede di esame da parte del Consiglio Regionale dell'Urbanistica le suddette zone "Cr" non sono state condivise,

VISTA la sentenza n. 1797/2015, con la quale il TAR, accogliendo il ricorso proposto dalla sig.ra Malleo Maria Antonietta, ha disposto l'annullamento del P.R.G. per la parte relativa al territorio oggetto della opposizione della ricorrente, con il conseguente obbligo del Comune di Misilmeri di esaminare l'opposizione presentata dalla ricorrente, entro il termine di 30 giorni e trasmettere le relative valutazioni all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente per le definitive valutazioni, nei tempi e modi di legge.

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 22 del 05/05/2021 di esecuzione della sentenza TAR n. 1797/2015, con il quale il Comune di Misilmeri, facendo proprie le deduzioni espresse dal Responsabile del Procedimento, arch. Lo Bocchiaro in merito all'osservazione n. 74, ha ritenuto di **non accogliere** poiché "*L'inserimento del lotto dell'opponente nella zona "Cr" non troverebbe oggi alcuna giustificazione urbanistica, né si potrebbe ammettere una destinazione di zona "C", con nuove volumetrie edilizie ed abitanti da insediare,*

nell'unico lotto della ricorrente a fronte della complessiva destinazione di verde agricolo dei lotti circostanti"

VISTO il parere n. 16/S2.1 del 20/07/2021, del Servizio 2/DRU – Affari Urbanistici Sicilia Occidentale: (... *omissis* ...) *“Relativamente all’osservazione n. 74 presentata dalla sig.ra Malleo Maria Antonietta, questo Servizio ne propone il non accoglimento, conformemente alle deduzioni formulate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 5/05/2021.*

VISTO il voto del Comitato Tecnico Scientifico dell’Urbanistica n. 14 del 29/07/2021:

“ ... Omissis ... ”

Per quanto sopra il Comitato è del

PARERE

in conformità alla proposta dell’Ufficio n. 16/S2.1 del 20/07/2021, che fa parte integrante del presente Voto, e le ulteriori considerazioni sopra citata, di non dovere accogliere la citata osservazione n. 74 conformemente alle deduzioni formulate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 5/5/202.

RITENUTO di poter condividere il superiore parere;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della Legge Regionale 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 14 del 29/07/2021, del Comitato Tecnico Scientifico dell’Urbanistica, di non dovere accogliere la citata osservazione n. 74 conformemente alle deduzioni formulate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 05/05/2021.

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Dipartimento:

- 1) Parere n. 16/S2.1 del 20/07/2021, del Servizio 2/DRU – Affari Urbanistici Sicilia Occidentale;
- 2) Parere del Comitato Tecnico Scientifico dell’Urbanistica n. 14 del 29/07/2021
- 3) Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 05/05/2021 di deduzioni sull’osservazione n. 74.

ART. 3) Il presente decreto, con i relativi allegati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell’Amministrazione comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l’amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’Ufficio comunale.

ART. 4) Il comune di Misilmeri resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 10 della Legge 1150/42.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell’art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. il presente decreto è pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica.

Palermo lì 12/10/2021

Il Dirigente Generale dell’Urbanistica
(Arch. Calogero Beringheli)
Firmato